



Roma, 15 febbraio 1999

CIRCOLARE N. 32/1999

OGGETTO: LAVORO - CONTRATTI F/L - AREE SVANTAGGIATE DEL CENTRO-NORD - D.M. 18.12.1998, SU G.U. N.25 DELL'1.2.1999 - CIRCOLARE INPS N.20 DELL'8.2.1999.

Come ogni anno anche per il '98 il Ministero del Lavoro ha individuato le aree svantaggiate del Centro-Nord nelle quali trovano applicazione, per gli assunti con contratto di formazione e lavoro, le stesse agevolazioni contributive previste per il Sud (legge n.407/90). Le imprese operanti nelle suddette zone (tra cui le intere aree comunali di Roma, Ravenna, Cesena, Livorno, Terni, Civitavecchia, Fiumicino, Pomezia, Latina, Frosinone e Rieti) avranno quindi diritto, anziche' alla riduzione del 25% dei contributi, alla fiscalizzazione pressoché totale prevista per gli apprendisti.

Le zone aventi diritto al beneficio, in larga misura analoghe a quelle già previste per il '97, sono quelle caratterizzate da un rapporto tra iscritti al collocamento e popolazione residente superiore alla media nazionale (pari per il '98 al 16,3%).

Nel dettare le istruzioni applicative l'INPS ha in particolare precisato che:

- l'agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nel corso del '98 e permane per tutta la durata del contratto, anche se nei due anni successivi l'area in cui è avvenuta l'assunzione non dovesse essere più considerata svantaggiata; ai contratti stipulati per qualifiche basse, per i quali in base alla legge n.451/94 non spetta alcuna riduzione contributiva nel corso della relativa durata ma solo in caso di trasformazione a tempo indeterminato, l'agevolazione si applicherà per i dodici mesi successivi a detta trasformazione;
- l'agevolazione spetta unicamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro non imprenditori (ad esempio associazioni sindacali);
- il recupero dei maggiori contributi versati per i contratti stipulati nel corso del '98 potrà essere effettuato entro il 16 maggio prossimo secondo le modalità indicate nella circolare in oggetto.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.164/1997

Allegato uno

G.U. N. 25 DEL 01 02 1999 (fonte Guritel).

DECRETO 18 dicembre 1998.

Determinazione, per l'anno 1998, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il presente decreto vengono determinati, per l'anno 1998, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale, indicato nel 16,3%, quali risultano dall'elenco allegato che ne costituisce parte integrante.

La determinazione delle aree che presentino un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

p. Il Ministro: Morese

Allegato due

INPS

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 8 febbraio 1999

Circolare n. 20

OGGETTO: Contratti di formazione e lavoro. D.M. 18/12/1998. Individuazione per l'anno 1998 delle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale.

SOMMARIO: il D.M. 18/12/1998, emesso ai sensi dell'art. 8, c. 2 della legge 29.12.1990 n. 407, ha determinato nel "16,3%" la media nazionale 1998 del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale.

Conseguentemente si applica la contribuzione ridotta, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, per le imprese che abbiano assunto nel 1998 lavoratori con contratto di formazione negli ambiti circoscrizionali per i quali detto rapporto sia superiore a "16,3%".

Nella G.U. serie generale n. 25 del 1/2/1999, e' stato pubblicato il decreto 18/12/1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale recante: "Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord" in attuazione dell'art. 8, c. 2 della legge 29/12/1990, n. 407.

Con tale decreto il predetto Dicastero ha individuato gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore ovvero inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato per l'anno 1998, nel "16,3%".

La suddetta media nazionale assume rilievo agli effetti del contributo ridotto, corrispondente a quello previsto per gli apprendisti, da parte delle imprese diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218, per i lavoratori assunti nell'anno 1998 con contratto di formazione e lavoro.

Infatti l'art. 8, c. 2 della legge n. 407/1990, dispone che la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la parte a carico del datore di lavoro, e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19/1/1955, n. 25, e successive modificazioni(1), qualora i suddetti contratti siano stipulati in ambiti circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.

Le circoscrizioni, elencate nel predetto D.M. 18/12/1998, che presentano un rapporto superiore alla predetta media nazionale e risultano, quindi, interessate alle agevolazioni contributive sono di seguito elencate.

| Circoscrizione | % | Circoscrizione | % |
|-----------------------|------|-------------------|------|
| EMILIA ROMAGNA | | LAZIO | |
| Ravenna | 16,4 | Roma | 17,4 |
| Codigoro | 21,9 | Civitavecchia | 21,2 |
| Forli' | 16,5 | Colleferro | 19,6 |
| Cesena | 17,3 | Fiano Romano | 18,4 |
| Riccione | 21,0 | Guidonia | 24,4 |
| Rimini | 19,1 | Monterotondo | 23,0 |
| TOSCANA | | Pomezia | 22,1 |
| Livorno | 16,6 | Tivoli | 24,8 |
| Pisa | 16,8 | Rieti | 22,2 |
| Grosseto | 16,9 | Poggio Mirteto | 19,5 |
| Follonica | 16,4 | Viterbo | 20,5 |
| UMBRIA | | Civita Castellana | 17,0 |
| Terni | 20,6 | Tarquinia | 22,6 |
| MARCHE | | | |
| Fano | 16,9 | | |

Nell'elencazione delle circoscrizioni sono omesse quelle che, pur caratterizzate dal predetto rapporto, sono totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218.

Per le circoscrizioni di Pomezia, Colleferro e Rieti, parzialmente ricomprese nei territori del predetto T.U., si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 162 del 1/8/1996 .

Si rammenta, inoltre, come già precisato nelle precedenti circolari, che l'agevolazione di cui trattasi (contributo apprendisti) spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, per le assunzioni aventi decorrenza nell'anno 1998, per tutta la durata del contratto, anche se questo si protrae e viene a scadere in un anno successivo, nel quale non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.

Si precisa che ai fini dell'applicazione dei benefici in questione per i contratti di formazione di tipologia B dovrà farsi riferimento alla data di assunzione dei lavoratori.

Per le istruzioni operative si rimanda, per la generalità delle aziende, alle circolari n. 43 del 23/2/1996 e n.198 del 25/9/1997 e si precisa, al riguardo, che il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi decorsi potrà essere effettuato con una delle denunce di mod. DM10/2 entro il termine di scadenza (giorno 16) degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993 n. 5).

Le aziende aventi periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (identificabili con il codice di autorizzazione "7Y"), ancora tenute al versamento della contribuzione per il servizio sanitario nonché alle altre contribuzioni di pertinenza del servizio sanitario (quota del 1,66% per TBC e 0,20% addizionale IVS), ai fini della sistemazione della contribuzione in argomento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni contributive.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

1. Contributo apprendisti (circ. n. 21 del 30/1/1998).

Si riportano di seguito gli importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1/1/1998, che a seguito dell'introduzione dell'Irap, per la generalità dei datori di lavoro, non sono più comprensivi della quota di L. 240 già dovuta al Ssn.:

| | |
|--|----------|
| contributo settimanale senza quota Inail | L. 4.850 |
| contributo settimanale comprensivo della quota Inail | L. 5.030 |

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld e' fissata nella misura del 5,54% non essendo più dovuta la quota al Ssn.

Per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare iniziato prima dell'1.10.1997 i valori dei contributi settimanali vanno incrementati di L. 240 per Ssn e risultano pertanto i seguenti:

| | |
|--|----------|
| contributo settimanale senza quota Inail | L. 5.090 |
| contributo settimanale comprensivo della quota Inail | L. 5.270 |

Peraltro, anche per gli apprendisti di tali imprese la aliquota a carico del lavoratore non comprende la quota Ssn (cfr. circolare n. 1 del 5/1/1998) e risulta quindi pari a 5,54%.